

TI_GERICHTE 32.2010.94 vom 25. Februar 2010

TI Tribunale d'appello, 2010-02-25, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_32.2010.94

FR: TI_GERICHTE 32.2010.94 du 25 février 2010

IT: TI_GERICHTE 32.2010.94 del 25 febbraio 2010

Regeste

Definizione del metodo applicabile per il calcolo dell'invalidità. Rinvio degli atti per complemento istruttorio

Erwägungen

E. 6

giugno 2008 e 29 dicembre 2009 sub doc. AI 56/1-3 e 82/1-3) sono sostanzialmente sovrapponibili a quelle già esercitate in precedenza (vedi le professioni elencate nel curriculum vitae sub doc. AI 8/4), l'Ufficio AI dovrà verificare se le attività indicate dalla consulente rispettano davvero i limiti funzionali posti e/o se a tal proposito non è giustificata una riduzione del reddito da invalido (in questo senso va qui rilevato che nei rapporti 22 febbraio 2007 e 6 giugno 2008 la consulente ha applicato una riduzione del 10% mentre che in quello del 28 dicembre 2009 del 5%; cfr. doc. AI 21/2, 56/2-3 e 82/2). In ogni caso – ciò che non è stato fatto nella decisione impugnata ritenuto che il reddito ipotetico da invalido è stato ridotto solo del 5%: fr. 51'368.-- ridotti del 5% danno fr. 48'799.60 – per il calcolo del reddito ipotetico da invalido l'Ufficio AI dovrà considerare anche l'incapacità lavorativa medico teorica che risulterà dagli ulteriori accertamenti medici da esperire.

2.12. Vincente in causa, la ricorrente, patrocinata da un legale, ha diritto ad un'indennità per ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g LPG). La sua domanda di assistenza giudiziaria per la procedura ricorsuale diventa pertanto priva di oggetto (DTF 124 V 309, consid. 6; STF 9C_313/2008 del 6 marzo 2009 e STF I 911/06 del 2 febbraio 2007). 2.13. In simili circostanze, visto tutto quanto precede, il ricorso va accolto ai sensi dei considerandi e gli atti rinviati all'amministrazione affinché, effettuati i necessari accertamenti sopra enunciati, si pronunci nuovamente sulla richiesta di prestazioni AI formulata dall'assicurata. 2.14. Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso. Visto l'esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico dell'Ufficio AI.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.